



MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO MAGISTRALE
"S. ROSA DA VITERBO"
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27
Tel. 0761/304061 Fax: 0761/323462
vtpm010007@pec.istruzione.it
VTPM01007@istruzione.it
C.F. 80015030564



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FOMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "S. CECILIA"
00187 ROMA – Via dei Greci, 18 C.F. 80203690583
Tel. 06.3609671 Fax 06.36001800
www.conservatoriosantacecilia.it

Prot. n. 850/16A del 20/03/2012

La presente convenzione (di seguito la "Convenzione") è stipulata in data 20 marzo 2012.

tra

Il Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma con sede in via dei Greci,18 (di seguito il Conservatorio) nella persona del Direttore M^o Edda Silvestri, nata ad Angri (SA) il 15.12.1954

e

L'Istituto Magistrale "S. Rosa Da Viterbo" con sede in Via San Pietro, 27 nella persona del dirigente Scolastico dott.ssa Maria Teresa Maffucci, nata a Viterbo il 18.02.1955

Premesso che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "le amministrazioni pubbliche possono (...) concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- l'art 7, comma 8, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59" (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999, supplemento Ordinario n. 152) prevede che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi";

-il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508” (in G. U. n. 135 del 13 giugno 2003) prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le “modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri”;

-l'art. 13, comma 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 “Revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” (di seguito indicato come “Regolamento”) prevede che “l'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati” e che “la convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento”;

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto, finalità e durata della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'istituzione della sezione musicale del Liceo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 8 del D.P.R. 15.03.2010.

Il percorso di formazione attivato in applicazione del presente disciplinare è indirizzato all'apprendimento delle competenze tecniche, compositive, di interpretazione, di esecuzione e di analisi richieste per l'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di I livello impartiti presso il Conservatorio.

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni cinque.

Le parti hanno facoltà di rinnovare per iscritto, espressamente e mediante medesime procedure, la presente Convenzione, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

La presente Convenzione può inoltre essere revocata per causa di forza maggiore che ne impedisca la regolare applicazione. In tal caso l'avviso di recesso dalla convenzione deve avvenire con almeno sei mesi

di anticipo, in forma scritta, e comunque salvaguardando l'esaurimento del quinquennio nel quale la causa di forza maggiore si manifesta. Le parti concordano le forme per la revoca della convenzione.

Art. 2
(Oneri a carico del Liceo)

Il Liceo musicale, per la realizzazione dei percorsi musicali di cui all'art. 1 della presente convenzione, pone a disposizione la disponibilità di personale, strutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

Il Liceo, con risorse proprie, assicura, in conformità alle priorità assegnate con le modalità previste all'art. 3, la copertura delle spese inerenti le ore di lezione svolte nei predetti percorsi musicali, realizzati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché le ulteriori spese per attività connesse organizzate e svolte presso i locali messi a disposizione dal Liceo.

Il Liceo si impegna a dotare i locali messi a disposizione per la realizzazione dei corsi delle attrezzature didattiche e strumentali necessarie in base alle richieste del Conservatorio. La proprietà delle attrezzature rimane in capo al Liceo.

Art. 3
(Realizzazione delle attività)

Il Conservatorio si impegna ad elaborare le linee generali - contenenti i requisiti e le competenze di accesso da verificare in sede di esame di ammissione, le finalità didattiche da perseguire e gli strumenti di verifica degli obiettivi raggiunti - per la programmazione delle attività didattiche di cui alla presente Convenzione sulla base delle esigenze rilevate d'intesa con il Liceo e nei limiti delle risorse finanziarie stanziato dallo stesso.

In particolare il Conservatorio sovrintende alla specifica attività didattica direttamente connessa all'attivazione della sezione musicale del Liceo, effettua valutazioni relativamente agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti, e individua modalità di implementazione, ottimizzazione ovvero correzione delle azioni poste in essere.

A tal fine il Liceo e il Conservatorio concertano, entro il 30 settembre di ogni anno, le priorità relative all'individuazione e all'attivazione di specifici percorsi formativi e delle azioni connesse, attivando a tale scopo l'organismo di cui all'art. 8.

È comunque fatta salva la discrezionale facoltà del Conservatorio di ampliare l'offerta formativa senza ulteriori oneri a carico del Liceo.

Art. 4

(Reclutamento personale docente)

Per l'individuazione del personale docente da impegnare sulle specifiche discipline musicali da attivare, le parti convengono le seguenti priorità di intervento:

1. Procedura di reclutamento mediante emanazione di specifici avvisi pubblici per titoli;
2. Utilizzazione temporanea di personale docente del comparto scuola in possesso di specifici titoli accademici, di servizio e artistico-professionali.

Il personale docente di cui al presente articolo viene individuato di norma mediante procedura pubblica di reclutamento per titoli emanata di concerto con il Direttore del Conservatorio. Tale procedura prescrive gli specifici titoli culturali, di servizio e artistico-professionali necessari per l'acquisizione dell'idoneità all'insegnamento.

Limitatamente e solo per l'a.s.2012/2013, le parti convengono di assolvere alle procedure di reclutamento tenuto conto di quanto previsto dalla nota M.I.U.R. n. prot. 5358 del 25 Maggio 2010 previa verifica di una specifica e comprovata attività artistico-professionale.

Alla valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo sovrintende apposita commissione formata dal Direttore del Conservatorio, o suo delegato, dal Dirigente scolastico del Liceo, o suo delegato, e da un docente del Conservatorio titolare della specifica disciplina o, in sua assenza, di un titolare di disciplina affine.

Al personale reclutato secondo le procedure indicate nel presente articolo viene applicata la disciplina contrattuale vigente nel Comparto Scuola.

Art. 5

(Allievi e organizzazione didattica)

Le iscrizioni al percorso formativo del liceo musicale sono subordinate al superamento di una prova preordinata alla verifica di specifiche competenze musicali.

L'espletamento delle prove di cui al presente articolo avviene presso la sede Liceo/ dell'Istituto Magistrale Statale "S. Rosa da Viterbo".

I docenti delle attività e insegnamenti specifici delle discipline musicali partecipano quali commissari alle prove di selezione, che verranno effettuate tenuto conto degli obiettivi previsti per le differenti specialità strumentali dall'All. A del DM 201/99.

Sulla base degli indirizzi e delle disposizioni ministeriali relative a ciascun anno scolastico e delle richieste pervenute tramite le iscrizioni, Liceo/l'Istituto Magistrale e il Conservatorio provvedono a individuare il personale componente la Commissione preposta all'espletamento delle prove.

Il Dirigente Liceo/dell'Istituto Magistrale nomina i componenti della Commissione e determina, sentita la Commissione stessa, il calendario di espletamento delle prove.

La Commissione costituita ai sensi del presente articolo effettua, in particolare, l'analisi della documentazione, elabora i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle prove, ne cura l'espletamento e la pubblicazione dei risultati.

Per gli strumenti musicali non indicati o non attivati nei corsi ad indirizzo delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo grado verranno utilizzati criteri di verifica per analogia.

Limitatamente all'a.s 2012/2013, con atto separato il Direttore del Conservatorio e il Dirigente scolastico del Liceo/istituto individuano i contenuti delle prove di ammissione.

Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti rispondono alla tipicità dell'insegnamento musicale: individualità della lezione di strumento; ascolto e comprensione degli eventi sonori; pratica della musica d'insieme, anche per piccoli gruppi e/o duetti; unitarietà complessiva del progetto di sviluppo delle competenze musicali, in coerenza con il presupposto normativo di assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 15 marzo 2010, la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle attività e insegnamenti previsti nell'all. E del Regolamento avverrà nell'assolvimento degli obblighi d'istruzione, e verrà rilasciata a richiesta dello studente interessato ovvero d'ufficio per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.

I consigli di classe del Liceo, al termine delle operazioni di scrutinio compileranno una scheda che riporta l'attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti, espressa in decimi ai sensi degli artt. 4, 5 e 8 D.P.R. 22 giugno 2009.

Stante la tipicità propria dell'insegnamento musicale, la certificata insufficienza dello studente nelle discipline musicali al termine dell'anno scolastico comporta l'impossibilità, per lo stesso, di continuare il proprio percorso all'interno della sezione musicale del Liceo.

In tal caso, il Liceo favorisce l'inserimento dello studente in altra sezione della scuola.

Art. 6
(Formazione permanente)

Le parti riconoscono nella formazione e nell'aggiornamento permanente lo strumento per garantire la qualità dell'offerta formativa impartita dal Liceo.

A tale scopo, in sede di programmazione annuale l'organismo di cui all'art. 8 definisce le linee di intervento per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale docente impegnato nelle discipline musicali attivate ai sensi della presente Convenzione.

Al Conservatorio è affidata in via esclusiva l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo.

Il Conservatorio, per l'ideazione e l'organizzazione dei percorsi di formazione permanente di cui al presente articolo, acquisisce le proposte elaborate dall'organismo di cui all'art. 8.

I corsi di formazione e aggiornamento del personale docente delle discipline musicali sono svolti nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica e dello Strumento del Conservatorio.

Ai costi si provvede con i fondi del Liceo finalizzati alla formazione e all'aggiornamento del personale docente.

Art. 7
(Attività correlate)

Il Conservatorio e il Liceo favoriscono, tra l'altro, la realizzazione di attività congiunte di studio e ricerca, cicli di conferenze, incontri, attività culturali e musicali, concerti, installazioni multimediali, performance, etc. etc..

In particolare, presso il Liceo sono organizzati annualmente concerti degli allievi del Conservatorio, giornate di studio e promozione culturale ed eventi di produzione artistica.

Le parti possono inoltre concordare la partecipazione degli studenti del Liceo ad attività poste in essere dal Conservatorio, al fine di ampliare l'offerta formativa del Liceo.

Art. 8
(Comitato tecnico-scientifico)

Per la concreta organizzazione dello svolgimento dell'attività didattica è costituito il Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dal Dirigente scolastico del Liceo, o suo delegato, da due docenti del Conservatorio designati dal Direttore del Conservatorio e da due docenti di discipline musicali in servizio presso il Liceo, individuati dal Dirigente scolastico del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico:

1. Elabora il piano delle attività didattiche delle discipline musicali attivate, in conformità con le linee generali di programmazione definite ai sensi dell'art. 3, sentiti i docenti delle discipline musicali attivate nel Liceo e in coerenza con i piani di studio previsti dall'allegato E del D.P.R. 15.03.2010;
2. Elabora i contenuti degli esami di ammissione delle diverse discipline musicali attivate, i criteri e le prove di ammissione nelle singole discipline;
3. Elabora proposte di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del Liceo impegnato nell'insegnamento delle discipline musicali previsti dall'art. 6 della presente Convenzione;
4. Acquisisce le risultanze del monitoraggio valutativo posto in essere dal Conservatorio sul generale andamento didattico dei percorsi formativi ai fini dell'ottimale organizzazione del piano dell'offerta formativa;
5. Individua le competenze che lo studente del Liceo deve acquisire, con particolare riguardo ai livelli di competenza in uscita.

Il Comitato tecnico-scientifico assolve inoltre a funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e la realizzazione di ulteriori attività connesse, nell'ambito degli spazi di autonomia e flessibilità del Liceo.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico del Liceo, che lo convoca almeno tre volte l'anno.

Art. 9

(Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

Gravano, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, sul Liceo gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Liceo, istituto che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Il Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le proprie strutture - ed eventualmente in quelle del Conservatorio - sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. Il Conservatorio, analogamente, garantisce che il proprio personale, impegnato nelle attività dell'organismo di cui all'art. 8 ovvero in operazioni d'esame presso le strutture del Liceo, è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 10
(Trattamento dei dati)

Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare dei dati è il Liceo.

Art. 11
(Risoluzione delle controversie)

Qualunque controversia avente ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale con sede in Roma.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri di cui uno nominato dal Liceo, uno nominato dal Conservatorio ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte d'Appello di Roma.

Al Presidente della Corte d'Appello di Roma spetta la nomina dell'Arbitro per la parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte.

L'arbitrato si svolgerà in forma rituale ai sensi degli artt. 816 ss. c.p.c.

Art. 12
(Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si riportano alle norme comuni e speciali di diritto civile ove compatibili.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31.

Viterbo, 20 marzo 2012.

Per l'Istituto Magistrale "S. Rosa da Viterbo"
Viterbo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.ssa M. Teresa Maffucci

Maria Teresa Maffucci



Per il Conservatorio di Musica "S. Cecilia"
di Roma
IL DIRETTORE
M. Edda Silvestri

M. Edda Silvestri

